

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Provvidenze in favore degli insegnanti tecnico-pratici laureati di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 31 dicembre 1962, n. 1859, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, e della legge 28 marzo 1968, n. 340, gli insegnanti tecnico-pratici diplomati di ruolo delle ex scuole di avviamento e quelli non di ruolo delle medesime scuole e degli istituti tecnici e professionali che al 28 luglio 1961 avevano complessivamente cinque anni di servizio in qualità di insegnante tecnico-pratico non di ruolo, compresi nelle graduatorie ad esaurimento predisposte in applicazione della detta legge n. 831, vennero inquadrati nei ruoli della scuola media per le applicazioni tecniche, con conseguente trattamento economico e di carriera di ruolo *B*.

La conseguenza fu il verificarsi di una disparità di trattamento ai danni degli insegnanti tecnico-pratici diplomati e già di ruolo negli istituti tecnici e professionali nel 1961, in possesso anche di un diploma

di laurea, già in una posizione di ordinario acquisita con regolare concorso.

Infatti, se essi in quel tempo si fossero trovati nella posizione di non di ruolo non sarebbero oggi così clamorosamente danneggiati, relegati come sono nel ruolo *C*.

Tale ingiusta sperequazione si aggraverebbe ancor più allorchè nel nuovo stato giuridico il trattamento economico e di carriera degli insegnanti delle scuole secondarie dovesse essere articolato in funzione del solo titolo di studio con conseguente miglioramento economico degli insegnanti laureati delle scuole di primo grado. Pertanto anche gli insegnanti tecnico-pratici diplomati, che ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 831 del 1961 sono inquadrati nei ruoli della scuola media per le applicazioni tecniche, godrebbero dei detti eventuali miglioramenti.

Una equiparazione si rende necessaria in ossequio al dettato costituzionale della pa-

rità di trattamento economico a parità di funzione ed al principio della conservazione dei diritti acquisiti.

Allo scopo di sanare la predetta sperequazione è indispensabile estendere anche agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli istituti tecnici e professionali in possesso di un diploma di laurea i benefici concessi dalla legge n. 1859 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1193 agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo delle ex scuole di avviamento ed a quelli non di ruolo delle medesime scuole e degli istituti tecnici e professionali.

Tale estensione immetterebbe nella scuola media professori che per preparazione tecnica, teorica ed applicativa, per lunga esperienza didattica, non disgiunta da una cultura a livello accademico, sono in condizione di dare un più che valido contributo alla formazione morale e culturale dei giovanissimi discenti.

Inoltre, a seguito delle disposizioni legislative sull'ammissione all'università dei diplomati degli istituti tecnici, un numero

sempre maggiore di insegnanti tecnico-pratici di ruolo consegue una laurea tecnica o scientifica; ovviamente i detti insegnanti tendono a passare ad altro insegnamento inerente alla laurea posseduta, mediante il conseguimento della relativa abilitazione.

È quindi giusto estendere ai predetti insegnanti le norme di legge che regolano il conferimento degli incarichi e supplenze agli insegnanti elementari di ruolo laureati ed abilitati.

Poichè le lauree conseguibili dagli insegnanti tecnico-pratici di ruolo danno accesso agli insegnamenti impartiti nelle scuole secondarie sia di primo grado che di secondo grado, appare logico che nell'estendere la predetta normativa agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo venga tolta la limitazione al conferimento di incarichi o supplenze nelle sole scuole secondarie di primo grado.

Considerati i motivi che ne consigliano una rapida discussione, ci si permette di auspicare una sollecita presa in esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

Gli insegnanti tecnico-pratici, che negli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 erano inquadrati nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione tecnica e professionale, con una qualifica non inferiore a valente, possono ottenere, a domanda, e purchè in possesso di laurea, il passaggio nei ruoli ordinari della scuola media per le applicazioni tecniche.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per il passaggio di cui al precedente comma.

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario negli istituti di istruzione tecnica e professionale, forniti del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, per insegnamenti o gruppi di insegnamenti relativi all'abilitazione o alla laurea posseduta. Nelle graduatorie provinciali degli incarichi, essi seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

Per l'attuazione di quanto disposto nel precedente comma si applicano le norme stabilite dalle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620.